

Adunanza dell' 11 ottobre 1915


Sono presenti: il Presidente Stinger, il Consigliere Verardo, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale segretario del Consiglio di Amministrazione. È giustificata l'assenza del Consigliere Beneduce. Assiste all'adunanza il Vice Presidente Magaldi:

1. Riunione Adriatica di Sicurtà - Polizze provvisorie.

Il Direttore Generale, dopo avere ricordato le precedenti comunicazioni fatte al Comitato Permanente ed al Consiglio di Amministrazione circa le polizze provvisorie che erano emesse dalla Direzione di Milano della Riunione Adriatica di Sicurtà, comunica la seguente lettera 10 ottobre corrente del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, con la quale viene data notizia all'Istituto della soluzione adottata per la validità delle polizze emesse dalla detta Direzione di Milano:

Mi prego comunicare a cotesto Istituto che la Riunione Adriatica di Sicurtà è stata autorizzata da questo Ministero a modificare l'articolo 1° delle

dy



Condizioni Generali di polizza) sostituendo al 1° capo-
sso il testo seguente:

• Gli obblighi della Compagnia sono determinati
• unicamente dalle condizioni e disposizioni contenute
• nella polizza e nelle relative appendici; documenti questi
• che, per la loro validità devono portare la firma
• della Direzione Italiana.,

Per effetto di questa modificazione ed in relazione
al mandato di procura dell'11 ottobre 1907 (pubblicato nel
bollettino ufficiale delle Società per Azioni fascicolo 10
del 5 Marzo 1908) ed ora confermato esplicitamente per
quanto riguarda il ramo vita della Direzione Centrale
della Compagnia, la Direzione per l'Italia
della Reunione Adriatica di Sicurtà è autorizzata
ad emettere e sottoscrivere anche le polizze per il
ramo vita.

Il Ministro

St. Casarola

Il Comitato prende atto della comunicazione del
Direttore Generale.

2. Agenzia Generale di Bari.

Ricordate le precedenti deliberazioni del Comitato
inca la causa promossa dagli Agenti Generali di
Bari per ottenere la convocazione del Collegio arbitrale

presta dal capitolato di concessione delle Agenzie Generali, il Direttore Generale comunica il seguente parere della S. Associazione Generale Trariale:
Urgente.

N. 5757

Roma, 8 ottobre 1915

Risposta a nota

On. Direzione Generale

24 agosto 1915 N. 1770

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Roma

La causa promossa avanti il Tribunale di Roma da Marchio Nicola e Pasquale, per nomina d'arbitri, è stata posta in relazione per il 20 del corrente mese, nella quale udienza la parte contraria ha dichiarato di volerla assolutamente trattare.

Oggetto
Agenzia Generale
di Bari

Quest'ufficio pertanto giusta le intere subali intervenute con la S. T. fino dallo scorso Agosto, intende sostenere che nel caso in esame non trattasi di controversia la quale a sensi dell'art. 21 del capitolato possa essere deferita al Collegio arbitrale, in quanto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che riconoscendo il ricorso di alcuna delle ipotesi contenute nell'art. 1.º del capitolato stesso, revoca la concessione di una Agenzia generale, deve considerarsi come un atto amministrativo di natura disczionale insinvolabile da qualsiasi corpo giurisdizionale, ordinario o arbitrale.

Drj



Siffatta tesi come ben si osserva nella nota di codesta On. Direzione Generale del 27 agosto u. s. è di somma importanza per l'Istituto, in quanto tende a determinare e ad impedire che siano menomate le attribuzioni che in così delicata materia sono dalla legge affidate al Consiglio di Amministrazione.

Quattoria non è da nascondersi che trattasi di tesi ardua e di non sicura soluzione, come quella che implica gravi problemi sulla natura del nuovo ente, sui poteri del Consiglio di Amministrazione, organo specialissimo che emana direttamente dal Governo e mentre non rappresenta l'Istituto, presiede ad ogni sua attività amministrativa, nonché sulla natura delle attribuzioni affidate al Consiglio medesimo in materia di concessione di agenzie.

Perciò, come già ebbi verbalmente ad opinare, sarebbe opportuno che nell'attuale stadio della causa, salvo che sopravvengano speciali circostanze, non si insistesse sulla consegna dell'Agenzia, al legale rappresentante dell'Istituto.

D'altra parte il termine dell'art. 4 del capitolato è un termine minimo stabilito a favore del concessionario, onde questi non potrà lamentarsi mai di un ritardo che ridonda a suo

la P.T. ebbe a sapersi, speciali contingenze di tempo e di luogo fanno sì che il ritardo nemmeno possa ora riuscire di gran danno per l'Istituto.

Il R. Avvocato Generale

M. Gio. Villa

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale, nella intesa che sarà seguito il parere del R. Avvocato Generale Generale.


3. Cessione di annualità afferenti la costruzione della Ferrovia Genova-Casella.

Il Direttore Generale ricorda che, con deliberazione Consiliare 1^a gennaio 1914 venivano autorizzate le trattative per l'acquisto delle annualità di sovvenzione governativa afferenti la costruzione della ferrovia elettrica a margine indicata.

. Arj

In data 25 gennaio successivo veniva data comunicazione alla Società Ferrovie Elettriche Liguri che l'Istituto era disposto ad acquistare le suddette annualità, al saggio del 5.25%. La Società prendeva atto e ringraziava della comunicazione.

Per il finanziamento provvisorio la Società aveva allora in corso trattative con l'Opere Pie di S. Paolo: poscia, tali trattative essendo state in



terrore, in seguito alla guerra, con lettera 7 dicembre 1914 chiese all'Istituto di effettuare altresì l'operazione di finanziamento provvisorio. Su questa domanda deliberò il Comitato in sua adunanza 17 marzo nel senso di autorizzare l'accoglimento della domanda stessa; però sino a concorrenza di sole L. 500.000 nel 1915.

Avendo la società fatto rilevare che il finanziamento limitato a sole lire 500.000 non rispondeva allo scopo e non le avrebbe consentito di ottenere la concessione, il Comitato, in sua adunanza 6 aprile, deliberava, in relazione con la precedente deliberazione 17 marzo, di dare alla Società l'affidamento che l'Istituto avrebbe proceduto alla intera operazione di anticipazione dei fondi per l'esecuzione dei lavori, nei limiti dello impegno già assunto per l'acquisto delle annualità governative afferenti la costruzione della linea e purché le anticipazioni non si protraggano oltre il 1918. Con la stessa deliberazione veniva fissato il tasso del 6%.

Avendo ora la Società ottenuto la regolare concessione occorre passare alla stipula del compromesso che deve essere predisposto dall'Istituto. Ma qui sorgono alcune questioni preliminari che occorre prima

di tutto risolvere, e cioè:

1°) Il tasso di capitalizzazione delle annualità per detta operazione venne fissato in ragione del 5.25 % che era quello stabilito nel 1914. Si dovrà o no tenere fermo tale interesse?

2°) La deliberazione 17 marzo 1915 (allegato 3) stabilisce per il finanziamento provvisorio, l'anticipazione di L. 500.000 per il 1915. Ora la Società non potrà iniziare i lavori e quindi ottenere certificati di avanzamento che nel 1915 e forse più tardi. Si deve intendere decaduto l'impegno per il 1915 o pure no?

3°) La deliberazione 6 aprile (allegato 5) del Comitato stabilisce che le anticipazioni non avrebbero dovuto protrarsi oltre il 1918.

Continuando l'attuale stato di cose, com'è probabile, per qualche anno ancora, è evidente che i lavori non potranno essere condotti a termine entro il 1918. Si dovrà inserire nell'atto di compromesso la limitazione deliberata dal Comitato?

Il Comitato, sentito le comunicazioni del Direttore Generale, delibera, quanto alla prima questione che sia da mar-

tenne fermo il saggio d'interesse del 5,25% stabilito per la capitalizzazione delle annualità onde trattarsi; e, per quanto riguarda il finanziamento probvisorio, che deva mantenersi per il 1916 l'impegno assunto per il 1915 di una anticipazione di lire 500.000. - e che la limitazione al 1918, deliberata dal Comitato per le anticipazioni deva intendersi prorogata a tutto l'anno 1919.

4. Copertura del rischio di guerra. Ripresa di riassicurazioni cedute alla Società di riassicurazioni "La Kölnische".

Il Direttore Generale riferisce che la "Kölnische Rückversicherungs Gesellschaft", che è nostra riassicuratrice per i portafogli Fondiaria, Popolare e Nuova Italiana, rifiuta l'assunzione per la sua quota parte della copertura del rischio di guerra che l'Istituto ha concesso sulle polizze a lui parzialmente necessesse.

In sostanza la Kölnische non accetta il principio prevalente nei rapporti di riassicurazione, secondo cui il cessionario o riassicuratore deve seguire le decisioni e la sorte

del suo cedente; ma, riferendosi a condizioni dei trattati di riassicurazione, da lei stipulati con la Fondiaria, la Popolare e la Mutua Italiana e alle condizioni generali di polizza, si ritiene obbligata all'accettazione della copertura del rischio di guerra solamente in quanto le condizioni generali di polizza la obblighino.

Le poche non è possibile costringere la Heilnische al rispetto di un principio generale di carattere economico, se questo non è richiamato nel trattato di riassicurazione, le dichiarazioni di rifiuto della Heilnische vanno esaminate secondo il punto di vista da lei esposto e con riguardo alle condizioni generali di polizza adottate dalle Imprese cedenti.

DM

Per quanto si riferisce al portafoglio della Fondiaria l'ufficio Attuariale ritiene che non sia possibile obbligare la Heilnische a seguire l'Istituto nella copertura del rischio di guerra per le retrocessioni che la concernono. Infatti l'articolo 10 del trattato di riassicurazione dispone:

Les risques spéciaux non couverts par les conditions générales des polices ne pourront faire charge à la Heilnische qu'après

qu'ils lui auront été notifiés et après acceptation de sa part.

" Dans le cas où la *Kölnische* refuserait de suivre la *Fondriaria*, dans l'acceptation d'un risque special, elle sera tenue, pour les affaires en cours, (à moins que la *Fondriaria* ne renonce à se faire suivre dans les risques supplémentaires) de verser à la *Fondriaria* la réserve mathématique calculée suivant les règles établies par l'art. 3 / art. 3, dans les cas où la *Kölnische* refuserait de suivre la *Fondriaria* elle sera tenue de lui verser la réserve mathématique calculée d'après la table H^m et à l'intérêt de $3\frac{1}{2}\%$, mentre le condizioni di polizza nell'art. 15 ammettono la copertura del rischio di guerra soltanto se è richiesta sei mesi avanti la dichiarazione di guerra. Ora nessuna delle recessozioni sulle quali l'Istituto ha concesso il rischio di guerra trovano in queste condizioni e in conseguenza la *Kölnische* non può essere obbligata a seguire l'Istituto nella copertura del rischio in parola.

Per la *Popolare*, invece secondo l'avviso dell'ufficio attuariale l'obbligo della *Kölnische*

potrebbe essere invocato.

L'articolo 7 del trattato di riassicurazione dice infatti: "L'acceptation des risques speciaux non couverts par les conditions generales de la Populaire est facultative pour la Heilnische.."


"Dans le cas ou la Heilnische pour des reassurances aupres d'elle refuserait de suivre la Populaire, elle sera tenue pour de telles polices avec des conditions speciales a verser a la Populaire le montant de la reserve mathematique calculee d'apres la table et l'interet indique dans l'art. 5 de ce traite (art. 5.)"

Le reassurances seront faites aux clauses, conditions et primes des polices originales, sauf les conditions qui concernent la participation dans les benefices a laquelle la reas- surance ne s'etend pas..

Am

"En ce qui concerne dans le present traite la reserve mathematique celle-ci sera calculee la table N^{me} au 4% ."

Ma a differenza di quanto si è visto per la Fondiaria per il caso della Popolare le condizioni generali di polizza coprono il rischio di morte. Le condizioni generali di polizza della Popolare infatti dispongono: Art. 2^o: "è in facoltà dell'associazione assumere o cedere"



adimento di premio determinate professioni", art. 28,
2° capoverso. "Fino a nuove disposizioni del
Consiglio, per le persone addette all'esercito in
tempo di guerra si applicano le norme dell'art.
2°". È dunque in facoltà della Compagnia
coprire o no il rischio di guerra e quindi sembra
che non possa affermarsi, come afferma la
Kölnische, che il rischio di guerra non è coperto
dalle condizioni generali di polizza, ma soltanto
che il rischio stesso è o no coperto a seconda
della volontà della Popolare. È quindi almeno
discutibile l'invocazione della Kölnische all'art. 7
del trattato di riassicurazione per giustificare
il suo rifiuto; quando infatti la Kölnische ac-
cettava la retrocessione implicitamente si obbligava
a seguire la Compagnia nella copertura o
no del rischio non secondo la sua volontà, ma
secondo quella della Compagnia cessionaria.

Per quanto infine riguarda la Mutua Ita-
liana all'ufficio attuariale sembrerebbe che la
Kölnische dovesse senza eccezioni accettare la
copertura del rischio di guerra.

L'art. 5 del trattato di riassicurazione dichiara:
"Nel caso di assunzione di rischi non compresi nelle
condizioni generali di polizza o dalle stesse particolari

mente esclusi, la *Reölnische* dopo essersi dichiarata d'accordo relativamente all'accettazione dei detti rischi ha diritto ad una quota parte del soprapremio che viene richiesto, determinata proporzionalmente alla somma riassicurata „, e il terzo capoverso dell'art. 10 delle condizioni generali di polizza stabilisce che „ il rischio di guerra è garantito mediante un soprapremio da stabilire caso per caso al momento dell'entrata in campagna dell'assicurato „.

Il rischio di guerra è evidentemente garantito dalle condizioni generali di polizza della *Meubua*, per le quali l'Istituto è obbligata ad accettarlo, applicando un soprapremio maggiore o minore.

Sembra quindi che l'art. 5 del trattato di riassicurazione non possa riguardare il rischio di guerra, in quanto si riferisce a rischi non compresi nelle condizioni generali di polizza, mentre invece il rischio di guerra è compreso nelle condizioni generali della *Meubua*.

La *Reölnische* vede tuttavia di poter rifiutare l'accettazione del rischio di guerra per tutte e tre le Compagnie in parola e fa all'Istituto le seguenti proposte:

- a) I contratti sui quali l'Istituto ha concesso l'assicurazione del rischio di guerra seguitano ad essere riassicurati presso la Kölnische, con esclusione del rischio di guerra; vuol dire che in caso di sinistro di guerra la Compagnia sarebbe obbligata a versare la sola riserva matematica.
- b) L'Istituto ritira le riassicurazioni sulle quali ha concesso il rischio di guerra e la Kölnische trasferisce all'Istituto la riserva matematica.

Premesso quanto sopra, e date le circostanze attuali per le quali non sarebbe possibile ritornare ad un arbitrio per quanto riguarda i portafogli della Popolare e della Mutua Italiana, mentre poi per quello della Fondiaria il rifiuto della Kölnische è giustificato dal trattato di riassicurazione; dato che il saggio di rendimento del mercato finanziario ci consente la realizzazione di un beneficio nell'investimento delle riserve matematiche che la Compagnia trasferisce, in confronto del saggio d'interesse preso a base del calcolo delle riserve matematiche dell'Istituto, beneficio che compensa all'incirca la differenza fra le riserve matematiche trasferite e quelle da costituire per la diversità della tavola H^m e del saggio d'interesse; dato che i contratti a cui si

referiscono le assicurazioni di guerra hanno una cifra di capitale assicurato che l'Istituto può tenere a suo carico senza pericolo, il Direttore Generale è di avviso che convenga accettare le proposte della "Kölnische" indicate nella lettera B) per tutte le retrocessioni sulle quali l'Istituto ha concesso la copertura del rischio di guerra, contro il versamento, da parte della "Kölnische", delle relative riserve matematiche.

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, delibera di presentare la sua proposta al Consiglio di Amministrazione con parere favorevole.

Dr

5. Prestiti su polizze ad assicurati dello Istituto.

Il Direttore Generale ricorda che per norma generale i prestiti su polizze non vengono accordati se non furono corrisposti i premi, alle rispettive scadenze, per tre intere annualità. Tale norma viene seguita anche per le polizze emesse dallo Istituto.

Ora, alcuni assicurati con polizze stipulate



con l'Istituto, sia perché pressati da bisogni finanziari, sia per mettersi in condizione di mantenere in vigore i propri contratti, presentano domande di prestito pur dovendo ancora corrispondere, riguardo alla forma di frazionamento del premio, qualche rata di premio mensile, una o due trimestrali, od una semestrale a completare il terzo anno, autorizzando l'Istituto a trattare dal netto che risulterebbe a loro favore dal prestito concesso, l'importo di tali rate di premio.


In via di massima simili domande furono sempre respinte in omaggio alla testuale disposizione dell'art. 9 delle condizioni generali di polizza, la quale subordina la concessione del prestito nei limiti del valore di riscatto alla condizione che, "siano state pagate almeno tre annualità di premio." Rispetto a tale articolo il Comitato ha soltanto ammesso, in via di interpretazione, che il prestito si possa accordare, quand'anche non siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la polizza ha avuto effetto, ma alla condizione che i premi siano stati corrisposti per tre annualità.

Il Direttore Generale crede tuttavia opportuno di proporre al Comitato il quesito se si possa ed effettuare operazioni di prestito anche su le polizze per le quali gli assicurati non abbiano completati i pagamenti relativi al terzo anno, consentendone la trattenuta alla definizione del prestito.

Accogliendo tali domande l'Istituto compirebbe una operazione finanziaria redditizia: in primo luogo per l'interesse anticipato che proviene dalla somma data a prestito; secondariamente per l'interesse proveniente dalle rate di premio corrisposte in anticipo e per il riimpiego degli interessi di frazionamento di cui rimarrebbero sempre garantite le rate di premio mensili, trimestrali e semestrali.

DA

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, è di parere che, salvo le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, possano consentire prestiti ad assicurati con polizze la cui antichità sia inferiore a tre anni, quando, a completare il pagamento del premio del 3° anno manchi una sola semestralità da trattarsi su l'ammontare netto



del prestito.

6. Assicurazione collettiva - Ditta Teirce.

Il Direttore Generale riferisce che, la ditta Teirce proprietaria della Compagnia di Navigazione "Sicula Americana", e della "Cantonina Teirce", a mezzo del suo procuratore generale rag. Varvesi, ha proposto al nostro finanziere sig. Arturo Gessi, la stipulazione di un contratto di assicurazione collettiva per il proprio personale alle condizioni già accordate dall'Istituto al personale della Navigazione Generale Italiana.

Le trattative dovrebbero essere avviate direttamente con questa Direzione Generale con lo scopo evidente, anzi dichiarato, che la provvidenza di acquisto disponibile sarà interamente a favore dell'impiegato della Ditta rag. Spada che si è fatto iniziatore della raccolta dei contratti di assicurazione per il personale.

Il procuratore generale della Ditta ha dichiarato che l'assicurazione del personale sarebbe resa quasi obbligatoria e che contrain

te sarebbe la stessa Ditta Poire la quale si assumerebbe il carico per il pagamento dei premi, salvo l'eventuale concorso degli intressati.

Il personale della Ditta si compone di circa 120 impiegati di amministrazioni e di un centinaio di ufficiali di coperta e di macchina: si calcola che l'assicurazione da stipulare potrebbe rappresentare un complesso di capitali assicurati pari a 3 milioni di lire.

Le speciali condizioni di favore richieste dalla Ditta potranno essere accordate, qualora la Ditta assuma l'impegno di rendere l'assicurazione obbligatoria per il personale e garantisca almeno un numero di contratti di assicurazione in corrispondenza dei $\frac{3}{4}$ degli impiegati di amministrazioni e degli ufficiali di coperta e di macchina.

ds

Il Direttore Generale aggiunge che, per quanto riflette la provvigione di acquisto disponibile, essa non potrà essere accordata nella misura superiore al 10% del premio, analogamente a quanto è stato fatto per la Navigazione Marittima Italiana.



Il Comitato esprime in via di massima parere favorevole su la proposta onde trattasi, in conformita' della quale, possono svolgersi le ulteriori trattative, riservando al Consiglio di deliberare definitivamente quando potra' essere presentato un progetto concreto, accettato dalla Ditta Peirce.

7. Agenzia Generale di Pisa. Irregolarità.

Il Direttore Generale riferisce intorno al cattivo andamento dell'Agenzia Generale di Pisa.

Egli in seguito a riservata comunicazione fatta dalla Banca d'Italia, nel dubbio che nel funzionamento dell'Agenzia Generale di Pisa si verificassero irregolarità non constatabili dall'ufficio di contabilità, incaricò di una inchiesta l'Ispettore Compartimentale cas. Porlitz, il quale però non riuscì ad accusare irregolarità alcuna. Successivamente, in seguito a denuncia anonima, egli affido' l'incarico di recarsi a Pisa, insieme con lo stesso Ispettore cas. Porlitz al rag. sig. Luigi Ciraboschi, dell'ufficio di contabilità. E questa volta, eseguita una verifica a sorpresa, come dalla relazione

in data 28 settembre scorso, è risultato che quella Agenzia è amministrata in modo assolutamente irregolare. Il titolare sig. Cassuto è assente per ragioni di servizio militare; il Sig. Fini, suo socio, si occupa soltanto e poco della produzione, sicché rimane di fatto a gestire l'Agenzia la moglie del sig. Cassuto.

Gli incassi non registrati, e quindi riportati in parte da una settimana all'altra, hanno condotto allo accertamento di un effettivo vuoto di cassa di circa 8000 lire, coperto dalla signora Cassuto con prelevamento da un suo libretto di conto corrente.

L'assenza dell'effettivo titolare dell'Agenzia sig. Cassuto avrebbe dovuto spingere il nostro Ispettore Compartimentale a fare frequenti verifiche ed ispezioni.

Dal lato produttivo l'Agenzia non ha dato grandi risultati, per quanto l'impegno assunto sia in realtà superiore alla produttività della zona ad essa affidata.

Infatti l'impegno per il 1913 era di L. 3.000.000. di capitale assicurato; ma non furono perfezionati contratti che per lire 1.293.167 nel 1914

la produzione si limitò a £. 848.388 contro un impegno di £. 2.700.000; e per il 1915 la produzione ha raggiunto finora £. 526.401, assai lontana dall'impegno di lire 2.500.000. L'organizzazione, sulla carta, potrebbe apparire completata; ma nel fatto soltanto cinque o sei Agenzie locali hanno dato modestissimi risultati.

Il personale di Agenzie è inferiore a quello a suo tempo denunciato alla Direzione Generale, ed anche retribuito in modo assolutamente depresso.

Per tutto ciò, l'ufficio organizzazione è d'avisio che si potesse procedere alla revoca della concessione in base all'articolo 17 del Capitolo; ma il Direttore Generale esprime a tale riguardo qualche dubbio, avvalorato dai precedenti di altre Agenzie per le quali si è creduto di poter procedere alla revoca della concessione.

Il Comitato, udita la relazione del Direttore Generale, sfavorevolmente impressionato dai fatti accertati con la inchiesta del ragioniere Ciraboschi, deplora che l'Ispettore Compartimentale sig. Politz non abbia avuto cura di vigilare con maggiore assiduità e diligenza l'andamento dell'Agenzia Generale di Pisa; ed in

carica il Direttore Generale di richiamare energicamente i titolari dell'agenzia stessa alla osservanza dei loro obblighi contrattuali, diffidandoli, con minaccia della revoca della concessione, a mettersi in regola nei riguardi con della organizzazione come della produzione.

8. - Modifiche ai provvedimenti per l'incremento della produzione nel 1915.

Sentita la relazione del Direttore Generale, e avute presenti le proposte dell'Ispettore Centrale sig. Alberto Salt, incaricato di apposita ispezione in Sicilia, il Comitato approva le seguenti modificazioni dei provvedimenti adottati al principio del corrente esercizio per le Agenzie Generali di Messina, Catania e Siracusa, ritenendole giustificate dalla variata situazione economica generale del paese, dalle speciali condizioni locali creati per richiami in servizio militare di alcuni produttori, e dal difetto di buoni elementi professionisti nelle minori provincie della Sicilia.

dy



premio di L. 500 per una produzione di L. 400.000.,
e di L. 750 per una produzione di L. 900.000.

2.) Riduzione degli impegni di produzione
prestiti per il produttore Sig. Scandurra di
L. 50.000, pur mantenendo fermo l'importo
dei premi assegnati a suo favore, e cioè:

- L. 250 per la produzione di L. 250.000.-
- " 350 " " " " " " 350.000.-
- " 500 " " " " " " 450.000.-

c.) Annullamento dei premi Stabiliti
per i signori Cav. Salvatore Aprile e cav.
D'Urso Astor, i quali, pur continuando
a prestare l'opera loro alla Agenzia Generale
danno una produzione saltuaria e non
sistemica.

d.) Diminuzione dell'impegno complessi-
vo di produzione dell'Agenzia Gene-
rale di L. 2.000.000 per ottenere la liqui-
dazione dei singoli premi sopra specificati.

e.) Mantenimento del premio speciale,
per altri produttori, di L. 600 a favore
dell'Agenzia Generale, qualora la produzione
complessiva a fine esercizio salga a lire
3.000.000 in polizze perfezionate. (Precedentemente
detta cifra-limite era stata stabilita in L. 2.960.000)

3. Agenzia Generale di Siracusa:

In dipendenza della cessazione del servizio dello Agente viaggiante presso l'Agenzia Generale di Siracusa, i provvedimenti adottati nel febbraio 1915 vengono modificati come segue:

L'intero territorio della provincia, che prima era diviso in due zone (Mazze e Siracusa) forma una unica zona affidata al sig. Giuseppe Pisano. Il concorso spese corrisposto all'Agente Generale fino a tutto il 30 Settembre 1915 in ragione di L. 300 mensili viene ridotto col 1° ottobre, fino al 31 dicembre p.v., a L. 200 mensili.

I premi che erano stati fissati a favore dell'Agenzia Generale vengono aboliti, e sono sostituiti due premi gradualmente da corrispondersi direttamente all'Agente viaggiante capozona sig. Giuseppe Pisano.

Detti premi sono così precisati:

L. 500 qualora egli raggiunga nell'esercizio una produzione (personale e di zona) di L. 750.000 in polizze perfezionate; la liquidazione è però subordinata al conseguimento di una produzione complessiva dell'Agenzia Generale di L. 1.250.000.

₡. 750 qualora egli raggiunga nell'esercizio una produzione di ₡. 900.000. - subordinandone però la liquidazione al conseguimento di una produzione complessiva dell'Agenzia Generale di ₡. 1.450.000 .

I limiti di produzione complessiva stabiliti precedentemente nel febbraio 1915, ai quali era subordinata la liquidazione dei premi a favore dell'Agenzia Generale siano, invece, di ₡. 2.000.000 per un premio di ₡. 600. - e di ₡. 2.200.000 per un premio di ₡. 1000.

Dopo di ciò il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

